



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI SOSTEGNO

C.so C. Alfieri, 65 – 13868 Sostegno (BI) – tel. 015.762903 – fax 015.762968
e-mail: sostegno@ptb.provincia.biella.it e-mail certificata: sostegno@pec.ptbiellese.it

ORDINANZA N. 1 DEL 09/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ADOZIONE MISURE PRECAUZIONALI E TEMPORANEE DI LIMITAZIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI COMUNALI QUALE MEZZO PER LA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS.

IL SINDACO

Visti:

- Il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n° 6 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” (Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 45 del 23/02/2020);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020 ad oggetto: “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19” (Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 45 del 23/02/2020);
- L'Ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica covid-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/02/2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n° 6; recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19” (Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 47 del 25/02/2020);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica che sta causando un incremento dei casi dovuti al carattere particolarmente diffusivo del virus;

Ritenuto di adottare alcune misure in via di urgenza, del tutto precauzionali e temporanee, al fine di limitare la diffusione del virus;

Rilevato che agli uffici comunali accede un costante flusso di pubblico che deve essere regolamentato per limitare gli addensamenti delle persone agli sportelli e garantire la tutela dei dipendenti per la continuità di funzionamento degli Uffici Comunali;

Ritenuto pertanto necessario disporre:

- Che, a discrezione del personale dipendente, l'accesso agli Uffici Comunali può essere contingentato al fine di evitare assembramenti all'interno del Palazzo Comunale;
- La limitazione ai cittadini degli accessi agli Uffici Comunali ai soli casi strettamente necessari per pratiche urgenti e improrogabili;
- Che venga garantita la distanza interpersonale di almeno un metro tra il personale dipendente del Comune e l'utenza;
- Di garantire l'assistenza all'utenza anche in via telefonica, mail o altra forma a distanza, consigliando tali modalità laddove sia praticabile;

Visto il D.Lgs: n° 267/2000 ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 50 e 54;


Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Che l'accesso al pubblico degli Uffici Comunali venga contingentato sino al cessare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai solo casi strettamente necessari per pratiche urgenti e improrogabili;
2. Di vietare addensamenti negli Uffici Comunali e mantenimento di una distanza di più di un metro tra ciascuna persona;
3. Di dare assistenza all'utenza comunale, laddove possibile, anche per via telefonica, mail o altre modalità a distanza;
4. Di pubblicizzare la presente Ordinanza tramite i canali istituzionali incentivando i contatti con i dipendenti comunali per via informatica o telefonica;

Dalla Residenza Municipale, 09/03/2020

IL SINDACO
FRAMORANDO Giuseppe



Diritto di accesso agli atti e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990:

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Sostegno (BI).

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Municipale.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: FRAMORANDO Giuseppe.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- in applicazione della Legge 06/12/1971, n.° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24/11/1971, n.° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
